

Roma 19 febbraio 2009

Prot. n. 21-09-000180**All.ti n.**

Alle Imprese di assicurazione e di
riassicurazione che esercitano attività
assicurativa nei rami danni con sede legale
in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia
delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in uno
Stato terzo rispetto allo Spazio Economico
Europeo che esercitano attività
assicurativa nei rami danni
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia
delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in un altro
Stato membro dello Spazio Economico
Europeo che esercitano attività
assicurativa nei rami danni
LORO SEDI

Oggetto: Misure restrittive nei confronti dell'Iran.

La sempre più pressante esigenza avvertita a livello internazionale di rafforzare le misure di prevenzione sulla proliferazione delle armi di distruzione di massa ha portato all'adozione della Risoluzione 1737/2006 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale è stato stabilito che l'Iran avrebbe dovuto sospendere tutti i progetti connessi con un utilizzo non pacifico del programma nucleare. Per ottenere ciò, tutti gli Stati Membri sono stati vincolati all'adozione di misure restrittive nei confronti di tale Stato, con riferimento all'esportazione ed all'importazione di determinate categorie di beni e tecnologie.

Al fine di dare attuazione a detta Risoluzione, nonché alla conseguente Posizione Comune 2007/140/PESC del Consiglio dell'Unione Europea, è stato emanato il Regolamento (CE) n. 423 del 19 aprile 2007, modificato ed integrato, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 1110/2008, emanato in attuazione della Risoluzione 1803/2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Anche il GAFI/FAFT (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), di cui l'Italia è paese membro, ha emanato, al riguardo, nel mese di giugno 2008, delle specifiche linee guida.

Il sopra ultimo richiamato Regolamento, nel prevedere restrizioni all'esportazione ed all'importazione dei beni e delle tecnologie, specificati in appositi allegati della normativa sopra richiamata, dispone, tra l'altro, che è vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a detti beni e tecnologie, in particolare, sovvenzioni, prestiti e

assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. Dispone, inoltre, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantirne l'attuazione, nonché norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni.

La realizzazione degli obiettivi indicati dalle richiamate fonti di diritto internazionale è, al momento, affidata nel nostro ordinamento a due distinti blocchi normativi:

- il D. Lgs. n. 96/2003 – attuativo del Regolamento (CE) n. 1334/2000 –, che aveva già dettato specifiche disposizioni in materia di regime di controllo delle esportazioni di prodotti, inclusi i *software*, le tecnologie ed i servizi che potevano avere un utilizzo sia civile che militare (c.d. “beni a duplice uso”), prescindendo dalla destinazione territoriale degli stessi. I prodotti e tecnologie – elencati negli specifici allegati del citato Regolamento e successive modificazioni (da ultime quelle apportate dal Regolamento (CE) n. 1167/2008) – corrispondono, in larga parte, agli stessi beni e tecnologie di cui al Regolamento (CE) n. 423/2007 sopra richiamato ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni. Esso contiene l'obbligo di non effettuare operazioni di esportazione dei c.d. “beni a duplice uso”, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione falsa, ovvero ancora in difformità degli obblighi prescritti dalle autorizzazioni, pena la reclusione, che, per le fattispecie più gravi, può arrivare a 6 anni;
- i DD. Lgss. n. 109/2007 e n. 231/2007, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed al riciclaggio, che prevedono, nei confronti di determinate categorie di soggetti, una serie di obblighi (variamente sanzionati) strumentali al contrasto, da parte di organismi deputati, di detti fenomeni.

Il quadro normativo italiano illustrato, sconta, però, un limite con riguardo al comparto assicurativo, in quanto gli ultimi Decreti sopra richiamati (DD. Lgss. n. 109/2007 e n. 231/2007) hanno escluso dai soggetti destinatari degli obblighi in essi disciplinati le imprese autorizzate ad operare nei rami danni.

Tanto premesso, con la presente nota, nel richiamare l'attenzione sul citato quadro normativo, si sollecita particolare cautela nell'assunzione di rischi che dovessero coinvolgere beni, servizi e soggetti in esso ricompresi, e ciò sia per scongiurare l'evenienza di un coinvolgimento, a titolo di concorso, nelle attività criminose più gravemente sanzionate, sia – comunque – per evitare danni reputazionali, del pericolo dei quali si vorrà tener conto nell'ambito della più ampia valutazione dei rischi aziendali.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)